



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

**Regolamento di attuazione dell'art. 113, comma 5, del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 in materia di incentivi per la
Stazione Unica Appaltante**

Approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 20/02/2018

Modificato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 60 del 3/07/2019

**Regolamento di attuazione dell'art. 113, comma 5, del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
in materia di incentivi per la Stazione Unica Appaltante**

INDICE

Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalità	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Costituzione del Fondo e incentivi S.U.A.	pag. 4
Art. 4 Gruppo di Lavoro	pag. 5
Art. 5 Criteri e procedure di ripartizione degli incentivi	pag. 6
Art. 6 Misura degli incentivi S.U.A. e relativa liquidazione	pag. 7
Art. 7 Correlazione tra incentivi S.U.A. e istituti del salario accessorio	pag. 7
Art. 8 Entrata in vigore	pag. 8
Art. 9 Norma di rinvio	pag. 8

Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e la ripartizione degli incentivi per la Stazione Unica Appaltante, previa costituzione di apposito fondo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, e si applica agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Gli incentivi di cui al presente Regolamento non possono essere riconosciuti per le attività di manutenzione non contrassegnate da particolare complessità né per le attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza.
3. Il Regolamento si applica agli incarichi attribuiti, ai fini della presente disciplina, successivamente alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 8; non ha, pertanto, effetto retroattivo.
4. Fermo quanto previsto dal successivo art. 4, gli incentivi di cui al precedente comma 1 sono finalizzati al riconoscimento del ruolo svolto dal personale della Città metropolitana e al migliore utilizzo delle risorse interne, con conseguenti minori costi per l'Ente, nonché alla più efficace gestione delle fasi della programmazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici di appalto.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Fondo: il Fondo incentivi - previsto dall'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e costituito ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 29 dicembre 2016, e dell'art. 3 del presente Regolamento - cui sono destinate le risorse finanziarie riconosciute a favore della Città metropolitana per i compiti svolti dal proprio personale;

S.U.A./S.A.: la Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città metropolitana di Roma Capitale, il cui funzionamento è disciplinato con il citato Regolamento approvato con Deliberazione C.M. n. 64/2016. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono svolte: 1) dal Servizio n. 1 dell'U.C. "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan" per quanto attiene alla generalità delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture demandate alla Città metropolitana di Roma capitale da parte dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante; 2) dall'Ufficio "Soggetto Aggregatore e gare servizi e forniture" istituito presso la direzione dell'U.C. "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan", per quanto attiene alle procedure di gara afferenti all'affidamento di servizi e forniture di rilevante complessità, ovvero potenzialmente suscettibili di aggregazione;

Responsabile del Procedimento: il RUP di cui al D. Lgs. 50/2016, che viene individuato per ciascun contratto tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere, secondo quanto previsto dalla legge e, per ciò che concerne questo Ente, dall'art. 3, comma 2, del citato Regolamento di funzionamento della S.U.A.;

Gruppo di Lavoro: il gruppo composto da personale della Città metropolitana e da quello incardinato presso le strutture dell'Ente eventualmente interessato, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato Regolamento di funzionamento della S.U.A. e del successivo art. 4 per le finalità ivi indicate;

Dirigente della S.U.A.: il Dirigente dell'ufficio preposto alla gestione delle attività e dei procedimenti connessi alla S.U.A., ai sensi dell'art. 3, comma 2, del relativo Regolamento di funzionamento;

Dirigente del S.A.: il Dirigente dell'ufficio di Direzione "Soggetto Aggregatore e gare servizi e forniture" preposto, ai fini del presente regolamento, alla cura delle procedure di gara afferenti all'affidamento di servizi e forniture con particolare riferimento a quelle di rilevante complessità, ovvero potenzialmente suscettibili di aggregazione, demandate alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante;

Collaboratore: personale all'uopo individuato in sede di costituzione del Gruppo di Lavoro, che collabora svolgendo le attività assegnate al Gruppo medesimo.

Art. 3

Costituzione del Fondo e incentivi S.U.A.

1. E' costituito presso la Città metropolitana di Roma Capitale un apposito fondo cui sono destinate le risorse finanziarie riconosciute a favore della medesima per i compiti svolti dal proprio personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dei comuni aderenti alle convenzioni approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 e Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016. Detto fondo è alimentato dalle fonti richiamate ai successivi commi 2 e 3.

2. Per le procedure di gara bandite per conto dei Comuni convenzionati ai sensi della citata Deliberazione C.S. n. 235/2014, i Comuni stessi sono tenuti a versare, per ogni procedura d'appalto conferita alla Città metropolitana in qualità di S.U.A. in attuazione della relativa convenzione istitutiva, una somma, all'uopo individuata preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali", pari allo 0,50% dell'importo posto a base di gara.

3. Per le procedure di gara bandite per conto dei Comuni convenzionati ai sensi della citata Deliberazione C.M. n. 64/2016, i Comuni stessi sono tenuti a versare, per ogni procedura d'appalto conferita alla Città metropolitana in qualità di S.U.A. in attuazione della relativa convenzione istitutiva, una somma complessiva pari a:

- 0,50% dell'importo a base di gara per importi fino ad € 500.000,00;
- 0,25% per la quota di importo a base di gara eventualmente eccedente la richiamata soglia fino a complessivi € 1.000.000,00;
- 0,20% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00;
- 0,15% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00;
- 0,10% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00;

-0,05% per la quota di importo a base di gara ulteriormente eccedente.

Nel caso di procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, quale che ne sia l'importo, la somma che l'Ente convenzionato è tenuto a versare alla Città Metropolitana è pari allo 0,25% dell'importo a base di gara.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l'80% delle risorse di cui ai commi 2 e 3 è ripartito, per ciascuna opera/lavoro, servizio o fornitura con le modalità e criteri fissati dal presente Regolamento, tra il Responsabile del Procedimento di gara ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate allo stesso art. 113, comma 1, come precisati dal successivo comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20% delle risorse è destinato dall'Amministrazione alla realizzazione degli investimenti e degli interventi formativi definiti dall'art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

5. Qualora, per qualunque causa non imputabile al Comune aderente, una procedura di gara non dovesse addivenire ad aggiudicazione, nessun incentivo sarà corrisposto al personale ai sensi del presente Regolamento.

Art. 4 **Gruppo di Lavoro**

1. Ai fini dell'ottimale e pieno utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, il Dirigente della S.U.A./S.A. individua, mediante apposita determinazione dirigenziale adottata in occasione di ciascun procedimento avviato su istanza del Comune interessato, un Gruppo di Lavoro, composto sia da personale della propria struttura sia da quello incardinato presso le altre strutture dell'Ente eventualmente interessato, all'uopo individuato mediante interpello dai relativi Dirigenti, tenendo conto dei requisiti di professionalità e di specializzazione previsti dalla normativa vigente.

2. Con la determinazione di cui al comma precedente il Dirigente della S.U.A./S.A. provvede, altresì, all'individuazione delle specifiche attività che il Gruppo di Lavoro dovrà svolgere e alla redazione del relativo cronoprogramma, a partire dalla trasmissione, da parte dell'Ente Convenzionato, della documentazione completa e condivisa con la SUA./S.A, degli atti di gara.

3. Nella costituzione del Gruppo di Lavoro dovranno essere assicurate la rotazione dei dipendenti utilizzati in possesso dei requisiti professionali idonei alla procedura da svolgere, garantendo un tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, ferma restando la necessità di garantire la presenza di personale con esperienza acquisita nello specifico settore, e la corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in materia di incompatibilità e di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. A tal fine il Dirigente della S.U.A./S.A. comunicherà preventivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, per ciascun procedimento, i nominativi dei componenti del Gruppo di Lavoro, con indicazione della relativa qualifica, delle prestazioni da eseguire e dell'insussistenza, relativa all'oggetto della gara da espletare, di casi di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, nonché i criteri applicati per la costituzione del Gruppo medesimo.

4. Il numero dei componenti del Gruppo di Lavoro di cui al presente articolo è proporzionato alla reale complessità dello specifico procedimento di gara. Gare di maggiore complessità saranno curate da un Gruppo più articolato e numeroso, nel quale sarà garantita la partecipazione di più livelli e profili professionali, in modo da assicurare una adeguata ripartizione delle responsabilità e

dei carichi di lavoro.

Art. 5
Criteria e procedure di ripartizione degli incentivi

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del presente Regolamento sono ripartite, nei limiti di cui alla tabella di seguito riportata, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, tra i componenti del Gruppo di Lavoro che intervengano nei lavori della S.U.A. e che siano effettivamente impegnati nella realizzazione delle specifiche attività di cui trattasi. La somma delle percentuali attribuite in base alla tabella in parola non potrà in nessun caso superare il 100% dell'importo complessivo di cui al citato art. 3, comma 4, primo periodo.

Criteri di ripartizione dell'incentivo ex articolo 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 tra i componenti del gruppo di lavoro		
A) Responsabile del procedimento di gara ex art. 3, comma 2 del Regolamento di funzionamento della SUA e del S.A.	25% - 40%	L30 SF25
B) Cura delle attività amministrative generali propedeutiche all'avvio della gara	10% - 15%	L15 SF15
C) Preparazione e gestione degli atti di gara	20% - 30%	L30 SF25
D) Verifica dei requisiti generali	10% - 25%	L20 SF20
E) Verifica dei requisiti di ordine speciale	0% - 10%	L0 SF10
F) Monitoraggio esecuzione contratti	5% - 10%	L5 SF5

Si tenga presente che:

- 1) vicino alla lettera "L" sono riportate le percentuali attribuibili in caso di gara tipo di lavori;
- 2) vicino alla lettera "SF" sono riportate le percentuali attribuibili in caso di gara tipo di servizi/forniture;
- 3) nelle gare complesse alcune linee di attività (ad es. quelle di cui sub C) saranno sempre svolte da più di un dipendente;

4) nelle gare più semplici talune linee di attività (ad es. quelle di cui sub E) non saranno necessarie e, pertanto, cresceranno le percentuali assegnate alle altre linee, sempre nel rispetto dei tetti massimi stabiliti nella tabella;

5) ad un singolo dipendente non potranno essere attribuiti compiti afferenti a più di una delle linee di attività sopra individuate.

2. Le forbici di percentuali riportate nella precedente tabella sono definite, in relazione a ciascuna delle figure che intervengono nei lavori della S.U.A., tenuto conto dei diversi criteri di aggiudicazione eleggibili (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e della varietà del numero di soggetti che possono intervenire nei lavori della S.U.A., su accordo tra la stessa e l'Ente aderente.

Art. 6

Misura degli incentivi S.U.A. e relativa liquidazione

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno a ciascun dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento di funzionamento della S.U.A., la liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente della S.U.A./S.A., su proposta di liquidazione redatta dal Responsabile del Procedimento di gara, previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte da ciascuno dei dipendenti incaricati. A tal uopo il Responsabile del Procedimento dovrà redigere apposite schede nelle quali siano dettagliatamente indicate, per ogni componente del Gruppo di Lavoro incaricato, le attività svolte e il periodo di svolgimento; nelle medesime schede dovranno essere, altresì, annotati eventuali ritardi e/o scostamenti rispetto alla programmazione di cui all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento, illustrando le ragioni degli stessi.

3. Il mancato svolgimento delle attività previste e programmate comporta, ove il Dirigente S.U.A./S.A., accerti, in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento di gara, la riferibilità al Gruppo di Lavoro del mancato svolgimento delle attività previste e programmate, la mancata corresponsione dell'incentivo. Ove le attività siano svolte parzialmente o in maniera difforme rispetto alla programmazione ovvero si verifichino ritardi o aumenti di costo, si procederà alla proporzionale decurtazione dell'incentivo, con le modalità e secondo i criteri previamente determinati dal Dirigente della S.U.A./S.A., nel caso in cui il Dirigente S.U.A./S.A., accerti, in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento di gara, la riferibilità al Gruppo di Lavoro dello svolgimento parziale o in maniera difforme rispetto alla programmazione delle attività ovvero del verificarsi di ritardi o aumenti di costo.

Art. 7

Correlazione tra incentivi S.U.A. e istituti del salario accessorio

1. Per i funzionari titolari di incarico di posizione organizzativa che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la retribuzione di

risultato spettante, a seguito della valutazione effettuata a fine anno secondo la metodologia adottata dall'Ente, è ridotta delle seguenti percentuali:

- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 4.000,00 e fino a euro 5.999,99, percentuale di riduzione del 20%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 6.000,00 e fino a euro 7.999,99, percentuale di riduzione del 40%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 8.000,00 e fino a euro 9.999,99, percentuale di riduzione del 50%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00, percentuale di riduzione del 60%.

2. Per i funzionari non titolari di incarico di posizione organizzativa e per i dipendenti di categoria C e B che, nel corso dell'anno, percepiscono incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la produttività per piani di lavoro è ridotta delle seguenti percentuali:

- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 4.000,00 e inferiore a euro 5.999,99, percentuale di riduzione del 10%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 6.000,00 e inferiore a euro 7.999,99, percentuale di riduzione del 20%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 8.000,00 e inferiore a euro 9.999,99, percentuale di riduzione del 30%;
- per incentivi di importo complessivo annuo superiore a euro 10.000,00, percentuale di riduzione del 40%.

3. L'Amministrazione procederà, di concerto con le OO.SS. rappresentative e la R.S.U., ad effettuare una ricognizione con periodicità semestrale delle modalità di attuazione della presente disciplina.

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Web della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 9 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina legislativa vigente in materia.